

Esami di stato per alunni DSA

Nel comma 1 della legge 170/2010 si definisce il diritto dello studente con diagnosi DSA di

“fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”

Nel DPR 22.6.2009, n. 122 – Regolamento valutazione- Art. 10 – valutazione degli alunni con DSA viene specificato:

“Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati [...] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

Annualmente il MIUR fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle medie e delle superiori. l’O.M. n° 350 del 2/05/2018, art. 23, "Esame dei candidati con DSA e BES", esplicita:

"Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l’ utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può

provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma."

Pertanto ogni alunno durante tutta la sua carriera scolastica ha il diritto di utilizzare gli strumenti compensativi concordati a inizio anno nel PDP, senza eccezioni, anche durante l'esame di Stato.

Le prove INVALSI

Ogni anno l'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) pubblica una nota sullo svolgimento di prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico.

Gli alunni e studenti con DSA possono non partecipare alle prove di rilevazione, ma sono obbligati a sostenere la Prova nazionale INVALSI prevista nell'ambito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Anche nelle prove INVALSI, sono previste tutele per i ragazzi dislessici:

prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia;

lettura delle prove da parte di un lettore;

tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;

possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l'anno.

Fonte AID